Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Mercoledì, 13 giugno 1928 - Anno VI** **Numero 137**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DECRETI PREFETTIZI:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1651.**

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. **1180.**

Riunione dei comuni di Annicco e Barzaniga in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Annicco ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Annicco e Barzaniga, in provincia di Cremona, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Annicco ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 45. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1652.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1181.

Aggregazione del comune di Albareto di Borgotaro a quello di Borgotaro, che assume la denominazione di « Borgo Val di Taro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Albareto di Borgotaro è aggregato a quello di Borgotaro, che assume la denominazione di « Borgo Val di Taro ».

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Parma, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 46. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1653.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1182.

Aggregazione dei comuni di Castel de' Ratti, Molo di Borbera e Torre de' Ratti al comune di Borghetto di Borbera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castel de' Ratti, Molo di Borbera e Torre de' Ratti sono aggregati al comune di Borghetto di Borbera.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 47. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1654.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1183.

Aggregazione dei comuni di Iavrè e Verdesina al comune di Villa Rendèna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Iavrè e Verdesina sono aggregati a quello di Villa Rendèna.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 48. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1655.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1184.

Riunione dei comuni di Albogno, Coimo e Druogno in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Druogno ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Albogno, Coimo e Druogno, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Druogno ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 49. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1656.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1185.
Riunione dei comuni di Bagnasco e Battifollo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Bagnasco ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bagnasco e Battifollo, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Bagnasco ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 50. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1657.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1186.
Riunione dei comuni di Monesiglio, Mombarcaro e Prunetto in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Monesiglio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Monesiglio, Mombarcaro e Prunetto, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Monesiglio ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 51. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1658.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1187.
Riunione dei comuni di Bergolo, Cortemilia e Torre Bormida in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Cortemilia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bergolo, Cortemilia e Torre Bormida, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Cortemilia ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 52. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1659.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1188.

Riunione dei comuni di Buttogno, Craveggia, Santa Maria Maggiore e Crana, Toceno, Vocogno Prestinone in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Santa Maria Maggiore ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Buttogno, Craveggia, Santa Maria Maggiore e Crana, Toceno, Vocogno Prestinone, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Santa Maria Maggiore ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 53. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1660.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1210.

Disposizioni per l'erogazione di premi d'incoraggiamento ad autori, enti od istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio per la cultura e per l'industria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2036;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme stanziate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in adempimento dell'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, per premi d'incoraggiamento ad autori, enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio per la cultura e l'industria, vengono erogate dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere di una speciale Commissione, costituita presso il Ministero anzidetto.
La Commissione è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta di cinque esperti di arte, lettere e scienze, di due esperti dell'industria designati dal Ministro per l'economia nazionale e di altre quattro persone rappresentanti rispettivamente la Federazione dei Sindacati fascisti degli intellettuali, la Società italiana degli autori, la Confederazione generale fascista dell'industria e l'Associazione editoriale libraria italiana.
Il rappresentante della Federazione dei Sindacati fascisti degli intellettuali può essere mutato a seconda che gli argomenti sottoposti alla Commissione interessino rispettivamente gli scrittori, gli artisti, i musicisti.
Il direttore generale per le antichità e belle arti e il direttore capo della divisione competente assistono ai lavori della Commissione.
Un funzionario di grado non inferiore all'ottavo adempie all'ufficio di segretario della Commissione.
Nel caso di assegnazioni di premi d'incoraggiamento ad opere di particolare pregio ed importanza per l'industria, dovrà essere sentito anche il parere del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 2.

Gli autori, enti od istituti, che aspirino a premi d'incoraggiamento a norma dell'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, modificato con R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, devono farne domanda al Ministero dell'istruzione pubblica il quale provvede a raccogliere gli elementi per il giudizio sull'opera eseguita o promossa dagli aspiranti.
I Ministri per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale possono di loro iniziativa segnalare alla Commissione di cui al precedente articolo le opere particolarmente interessanti la cultura e l'industria, che essi ritengano meritevoli d'incoraggiamento.
Fra le opere meritevoli d'incoraggiamento debbono tenersi in considerazione preminente quelle che si connettono direttamente con l'industria teatrale.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 10 e 11 del regolamento approvato con il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 18. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1661.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1193.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Apparizione, Bavari, Molassana, Quarto dei Mille, Struppa, Borzoli, Sant'Ilario Ligure e Quinto al Mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, col quale i comuni di Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, San Pier d'Arena, San Quirico, Sant'Ilario Ligure, Sestri Ponente, Struppa e Voltri sono stati riuniti nell'unico comune di Genova;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Genova in data 20 dicembre 1926, con cui si chiede:

che siano soppressi gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Apparizione, Bavari, Molassana, Quarto dei Mille e Struppa, e che i rispettivi territori vengano sottoposti alla giurisdizione del IV Ufficio di conciliazione di Genova;

che sia soppresso l'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Borzoli, e che la parte del territorio del detto ex comune giacente ad ovest della linea di demarcazione che partendo da quota 550, alla testata del rio Trasta, segue in direzione sud il displuvio tra la Valle Polcevera e il rio Cassinelle e che poi piega fino alla biforcazione della via Gelsomini, proseguendo pel primo tronco di tale via fino al confine dell'ex comune di Cornigliano Ligure in località Cristo sulla via Umberto I, venga sottoposta alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sestri Ponente; e che la rimanente parte del territorio del detto ex comune di Borzoli venga sottoposta alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rivarolo Ligure;

che siano soppressi gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Sant'Ilario Ligure e di Quinto al Mare, e che i rispettivi territori vengano sottoposti alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Nervi;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Apparizione, Bavari, Molassana, Quarto dei Mille e Struppa sono soppressi, e i rispettivi territori sono sottoposti alla giurisdizione del IV Ufficio di conciliazione di Genova.

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Borzoli è soppresso: la parte del territorio del detto ex comune giacente ad ovest della linea di demarcazione che partendo da quota 550, alla testata del rio Trasta, segue in direzione sud il displuvio tra la Valle Polcevera e il rio Cassinelle e che poi piega fino alla biforcazione della via Gelsomini, proseguendo pel primo tronco di tale via fino al confine dell'ex comune di Cornigliano Ligure in località Cristo sulla via Umberto I, è sottoposta alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sestri Ponente, e la rimanente parte del territorio del detto ex comune di Borzoli è sottoposta alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rivarolo Ligure.

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Sant'Ilario Ligure e di Quinto al Mare sono soppressi e i rispettivi territori sono sottoposti alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Nervi.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 58. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1662.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 maggio 1928, n. 1223.

Aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune modificazioni all'ordinamento del Regio esercito metropolitano, nonchè di assicurare la normale efficienza dei quadri dei subalterni di talune armi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive sue modificazioni, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

Art. 8. — Il comma *e*) è sostituito dal seguente: « L'ispettore delle truppe celeri ed il generale a lui addetto, l'ispettore delle truppe alpine, l'ispettore dell'artiglieria e i generali a lui addetti, l'ispettore del genio e il generale a lui addetto ».

Art. 17. — L'ultimo capoverso di questo articolo è soppresso.

Art. 2.

Negli organici degli ufficiali, di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sono aggiunti:

Generale di Corpo d'armata 1
Generale di brigata d'artiglieria (Comandante di artiglieria di Corpo d'armata) 1
Generale di brigata del genio (Comandante del genio di Corpo d'armata) 1
Colonnelli medici. 2
Colonnello commissario. 1

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, in deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, di effettuare ammissioni a corsi straordinari della durata non inferiore ad un anno, presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio, tra giovani che abbiano compiuto i primi quattro anni degli studi universitari di ingegneria ed abbiano superato gli esami nelle relative materie di insegnamento obbligatorio.

All'atto dell'ammissione, i giovani in parola saranno nominati sottotenenti di complemento nelle armi di artiglieria e del genio.

Quelli di essi invece che già rivestano la qualità di ufficiali di complemento, se sottotenenti continueranno temporaneamente ad appartenere all'arma di provenienza conservando la loro anzianità; se tenenti, dovranno rinunciare a tale grado assumendo quello di sottotenente nella propria arma, con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere alla Scuola di applicazione.

Al termine del corso saranno nominati tenenti in servizio permanente seguendo, in anzianità, i tenenti che nello stesso anno scolastico verranno ad ultimare l'intero corso di applicazione.

La facoltà di cui sopra è limitata all'anno scolastico 1928-1929.

Art. 4.

Ai giovani di cui all'articolo precedente è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina a tenente, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Ai giovani medesimi che non provengano dai subalterni di complemento e che cessino, per qualsiasi motivo, di appartenere ai corsi, o che non conseguano l'idoneità al termine di essi, potrà essere revocata la nomina a sottotenente di complemento.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi si applicano anche ai giovani ammessi al 3° anno dell'Accademia di artiglieria e genio nel 1927 e nel 1928, in virtù dell'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1927, n. 1743.

Art. 5.

Nel ruolo del personale civile insegnante negli istituti militari, da conservarsi fino ad eliminazione, a termini dell'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, è incluso l'attuale insegnante di meccanica razionale presso la R. Accademia di artiglieria e genio.

All'anzidetto insegnante sarà, a tutti gli effetti, attribuito il grado 6° dell'ordinamento gerarchico in vigore.

Art. 6.

L'organizzazione prevista dal presente decreto verrà raggiunta con particolari disposizioni del Ministro per la guerra.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 avranno effetto dal 1° giugno 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 88. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1663.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1224.
Dipendenza e attribuzioni dell'ispettore delle truppe celeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ispettore delle truppe celeri ha il grado di generale di divisione e dipende dal Ministero della guerra. Egli sovraintende alla istruzione dei bersaglieri e della cavalleria ed agli studi ed esperimenti relativi all'ordinamento, al personale, al servizio speciale, ai materiali ed ai quadrupedi di tali truppe ed a tutto quanto si riferisce ai progressi tecnici che possono interessarle.

Nel campo delle sue attribuzioni corrisponde direttamente con i comandi superiori di cavalleria, con la Scuola di cavalleria e con i reggimenti bersaglieri.

Art. 2.

L'ispettore riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito, per incarico del Ministero della guerra, le direttive:

a) per l'indirizzo dell'istruzione dei bersaglieri e della cavalleria in relazione al loro impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni riguardanti le truppe celeri;

c) per lo studio delle varie questioni tecniche e di impiego riflettenti i bersaglieri, la cavalleria ed i reparti delle varie armi, specialità e servizi dei quali sia previsto l'impiego in guerra in unione alle truppe celeri.

Per sua opportuna norma, negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito e dagli altri ispettori, sulle questioni che hanno attinenza cogli studi stessi.

Art. 3.

L'ispettore fa proposta al Capo di Stato Maggiore dell'esercito per le esercitazioni speciali dei bersaglieri e della cavalleria e pel concorso a tali esercitazioni di altre armi, specialità e servizi. Secondo gli ordini ricevuti, e previ accordi coi comandi di Corpo d'armata interessati, dà le conseguenti disposizioni esecutive, e, eventualmente, assume la direzione delle esercitazioni stesse.

Art. 4.

L'ispettore, previa autorizzazione ministeriale, eseguisce ispezioni e visite ai reggimenti bersaglieri ed ai reggimenti e alla Scuola di applicazione di cavalleria e ne riferisce al Ministero della guerra, informandone il Capo di Stato Maggiore dell'esercito e i comandanti di Corpo d'armata interessati per la parte che li riguarda.

Art. 5.

Esercita azione di vigilanza sul personale dei bersaglieri e di cavalleria e rassegna al Ministero della guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso. Riceve comunicazione dalle autorità competenti dei fatti disciplinari e di servizio, che rivestono carattere di speciale importanza, relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare dei comandi interessati.

Art. 6.

E' dal Ministero consultato sulle principali questioni riflettenti il servizio e lo sport ippico, per quanto interessa l'arma di cavalleria, e inoltra al Ministero le proposte che ritiene utili su tale argomento.

Art. 7.

L'ispettore può avere alle sue dipendenze un generale addetto, avente il grado di generale di brigata, che egli incarica di sovraintendere, secondo le sue direttive e sotto la sua costante ingerenza, a taluni rami particolari di istruzione e di servizio tecnico dei bersaglieri o della cavalleria.

Nel campo delle attribuzioni che gli sono assegnate, il generale addetto corrisponde direttamente — firmando *per l'ispettore* — coi comandi superiori di cavalleria o coi comandi dei reggimenti bersaglieri.

Può, per delega dell'ispettore e sempre previa autorizzazione ministeriale, eseguire ispezioni e visite ai reggimenti bersaglieri ed ai reggimenti e alla Scuola di applicazione di cavalleria, quando però il comandante della Scuola o i comandanti superiori di cavalleria da cui il reggimento ispezionato dipende non siano più elevati in grado o più anziani.

Art. 8.

Il presente decreto sostituisce ed abroga i Regi decreti n. 159 e n. 161 del 17 febbraio 1927 - Anno V - relativi alle dipendenze ed alle attribuzioni dell'ispettore dei bersaglieri e dell'ispettore della cavalleria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 89. — CASATI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bassich Maria ved. di Antonio, figlia di fu Matteo Petech e della fu Eufemia Percovich, nata a Villa di Rovigno il 6 maggio 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Rovigno: Antonio, nato il 29 gennaio 1914; Caterina, nata il 25 novembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bansich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bansich Gabriele figlio del fu Giovanni e della fu Eufemia Brunich, nato a Rovigno il 24 aprile 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bansi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Previati Mario-Gioseffa fu Gottardo e di Teresa Martini, nata a Rovigno il 4 aprile 1871; ed ai figli nati a Rovigno: Giovanni-Rodolfo, nato il 22 dicembre 1906; Romano-Gottardo, nato il 2 ottobre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Babic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Babic Giovanna vedova di Giuseppe, figlia del fu Antonio Bazec e della fu Cepak Maria, nata a Villa Decani il 5 giugno 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria nata a Villa Decani il 13 novembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bembich (Bembic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bembich (Bembic) Nazario, figlio di Michiele e di Skuljan Orsola, nato a Maresego il 7 giugno 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bembi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Franca Orsola di Giovanni e di Rozman Antonia, nata a Villa Decani il 30 aprile 1898: ed ai figli Mario, nato a Villa Decani il 10 maggio 1921, e Germano Silvestro, nato a Muggia il 6 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bembich » (Bembic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bembich Michele, figlio del fu Matteo e della fu Fabiani Michela, nato a Maresego il 28 settembre 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bembi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Skuljan Orsola fu Matteo e di Franca Maria, nata a Villa Decani il 7 maggio 1871: ed ai figli nati a Maresego: Stefano, nato il 19 settembre 1901; Angelo, nato il 28 aprile 1904; Giovanni nato il 12 febbraio 1906 e Vittorio, nato a Villa Decani il 17 dicembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Srebernich Giovanni fu Stefano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Srebernich Giovanni del fu Stefano e della fu Radoicovich Antonia, nato a Cittanova il 19 febbraio 1876, residente a Pola, via Badoglio 11, di condizione guardia comunale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Srebernich in « Argentini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Kervischer Francesca fu Antonio e fu Margherita, nata a Parenzo il 22 marzo 1882, ed ai figli nati a Pola: Romano, nato il 28 aprile 1907; Nerina, nata il 29 settembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Vicich Romano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Vicich Romano del fu Giovanni e della fu Scalamera Barbara, nato a Carnizza il 14 aprile 1877, residente a Pola via Emanuele Filiberto, 10, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vicich in « Vicini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bilugaglia Antonia fu Antonio, di Francesca, nata a Dignano il 27 novembre 1881; ed ai figli nati a Dignano: Maria, nata il 23 dicembre 1905; Giovanni, nato l'11 maggio 1907; Ugo, nato il 18 maggio 1909; Manlio, nato il 3 agosto 1911; Quinto, nato il 19 marzo 1914; Romano, nato il 3 marzo 1919; alla figlia Anna nata il 23 ottobre 1905 a Cilli; nonchè ai figli Lidia, nata a Pola l'11 maggio 1921 e Renata, nata a Pola il 10 luglio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Schiulaz » (Sculaz) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Schiulaz (Sculaz) Antonio, figlio del fu Martino e di Saina Maria, nato a Gimino il 18 aprile 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Squilla ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Milotich Rosina di Giovanni e di Ciule Maria, nata a Gallignana il 20 ottobre 1898 ed al figlio Attilio, nato a Pola il 2 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Bolcic è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolcic Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Póles Anna, nato a Villa Decani il 1° marzo 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bolci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Fortuna di Giuseppe e di Anna Obad, nata a Villa Decani il 9 gennaio 1880; ai figli nati a Villa Decani: Agostino, nato il 28 novembre 1904; Rosa, nata il 13 maggio 1906; Vittorio, nato il 2 maggio 1911; Maria, nata il 20 dicembre 1912; Antonia, nata il 2 maggio 1921; e alla matrigna Maria Princic già vedova Peciaric, fu Giovanni e fu Piciga Maria, nata a Villa Decani il 29 settembre 1848.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Babic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Andrea, figlio del fu Antonio e della fu Kocjancic Domenica, nato a Maresego il 21 dicembre 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Skoria di Giuseppe e fu Furlan Maria nata ad Erpelle il 3 ottobre 1872; al figlio Giuseppe di Andrea e fu Sik Antonia, nato a Villa Decani il 16 ottobre 1900; alla nuora Gugnaz Giovanna Vittoria, di Giovanni e di Perossa Antonia, nata a Paugnano nell'anno 1901, nonchè alla nipote Babic Alma Stefania di Giuseppe e di Giovanna Vittoria Gugnaz, nata a Villa Decani il 20 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ban » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ban Maria vedova di Giovanni, figlia del fu Antonio e della fu Krasivec Orsola, nata a Villa Decani il 10 ottobre 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria, nata il 18 dicembre 1895 a Villa Decani, maritata ora a Bizjak Andrea di Pietro.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bizjak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bizjak Andrea, figlio di Pietro e di Lazar Anna, nato a Villa Decani il 6 aprile 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bisiachi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ban, fu Giovanni e di Babic Maria nata a Villa Decani il 18 febbraio 1895; ed alla figlia Carmela, nata a Villa Decani il 29 giugno 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Craizer cav. Antonio fu Giovanni da Dignano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Craizer cav. Antonio del fu Giovanni e della fu Caterina Macovich, nato a Fontane-Orsera il 20 marzo 1884, residente a Dignano, di condizione Regio direttore didattico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Craizer in « Sandrucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Francesca Manfredini di Cesare e di Caterina Paulin nata nell'anno 1886 a Gorizia.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Andretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andretich Andrea Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Angela Muggia, nato a Pola il 5 luglio 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vovcich Maria Anna di Giovanni e di Caterina Zaccai, nata a Rovigno il 12 marzo 1877.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Antoninich Maria vedova di Giovanni, del fu Francesco Milohnich e della fu Antonia Hreglia, nata a Dragosetti-Cherso il 2 aprile 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Antonini».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Albreht » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Albreht Antonio, figlio del fu Giovanni e di Margherita Fatur, nato a San Pietro-Madrasso il 18 maggio 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Alberti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Babuder Augusta fu Antonio e di Orsola Dujmovic, nata a Matteria il 14 gennaio 1895; ed ai figli nati a San Pietro: Fedora, nata il 20 gennaio 1923; Edoardo, nato il 6 agosto 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bizjak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bizjak Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Primozic Caterina, nato a Villa Decani il 20 giugno 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cupin Antonia fu Giovanni e fu Promozic Maria, nata a Villa Decani il 21 luglio 1893; ed ai figli nati a Villa Decani: Sofia, nata l'8 ottobre 1914; Giuseppina, nata il 19 marzo 1920, Maria, nata il 24 ottobre 1921; Raffaele, nato il 24 marzo 1923; Felice Giovanni, nato il 16 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bizjak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bizjak Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Primozic Orsola, nato a Villa Decani l'11 luglio 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla cognata Antonia Primozic vedova Bizjak, nata a Villa Decani il 24 febbraio 1869; ed ai figli, nati a Villa Decani: Giovanna, nata il 4 settembre 1897; Giorgio, nato il 23 aprile 1900; Giuseppe, nato il 30 ottobre 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica dello stagno Vindicari, in Avola.

Con decreto Ministeriale 9 giugno 1928, n. 1164, è stato approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio per la bonifica dello stagno Vindicari, con sede in Avola (Siracusa).

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale dell'industria e delle miniere - Divisione miniere

Ampliamento della miniera solfifera Busca Montemauro in comune di Cesena.

Con decreto Ministeriale 10 aprile 1928 - Anno VI, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, registro n. 3, foglio n. 355 e all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 2 maggio 1928, n. 4195, volume n° 458, è stata ampliata con una zona limitrofa, della estesione di ett. 161.56.71, la miniera solfifera Busca Montemauro, situata in Comune di Cesena, provincia di Forlì, già appartenente alla società anonima delle miniere di Romagna, per istrumento 16 maggio 1857, e pervenuta alla « Montecatini », società generale per l'industria mineraria ed agricola, sedente in Milano, Foro Bonaparte, 35, ed eletivamente domiciliata a Cesena, per atto 22 novembre 1917, numero 18193, rogato notaio Federico Guasti di Milano.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 12 giugno 1928 - Anno VI

Francia	74.84	Belgrado	33.50
Svizzera	366.68	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.872	Albania (Franco oro)	365.60
Olanda	7.682	Norvegia	5.095
Spagna	316.24	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.65	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.547	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.105
Praga	56.40	Rendita 3,50 %	74.05
Romania	11.80	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	85.75
New York	19.034	Littorio 5 %	85.50
Dollaro Canadese	19 —	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.20
Oro	367.27		

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 10 maggio 1928 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		4,809,833,899.37	— 2,574
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 6,000,628,543.77		— 65,668
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,493,117,183.44		+ 1
		7,493,745,727.21	— 65,667
Riserva totale . . . L.		12.303.579,626.58	— 68,241
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,847,712,536.95	—
Cassa . . . . »		134,824,874.01	— 23,701
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2,942,147,215.24	— 38,596
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		3,680,435.88	— 450
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 799,809.239.67		
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 723,915.40		
		800,533.155.07	— 73,492
Titoli dello Stato e titoli garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1,001,605,584.14	+ 2,210
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . .	L. 58,136.403.58		+ 11,525
altri	» 75,892 511.52		— 6,678
		134,028,915.10	+ 4,847
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		276,451,369.22	+ 98
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		123 768.982.03	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,256,305,683.45	— 3,603
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30 000 000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 12 025 000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti. . . .	» 110 902.629 29		—
Impiego fondo pensioni	» 172 101 472.61		+ 1,034
Debitori diversi	» 1,492,636,077 43		+ 181 372
		1,817,665,179.33	+ 182 406
Spese . . . . L.		35,130,166.54	+ 1,256
L.		22,737.433,753.57	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		36,534,211,836.93	— 688,514
L.		59,271.645,590.50	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		137 591.507.52	— 181
TOTALE GENERALE . . L.		59,409 237,098.02	— 705,966

Saggio normale dello sconto 6 % (dal 1° aprile 1928).

Il direttore generale: STRINGHER.

(15510)

D'ITALIA

Versato L. 180,000,000

maggio 1928 (VI)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 maggio 1928 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	16,903,327,400 —	— 19,719
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	461,372,870.65	— 24,074
Depositi in conto corrente fruttifero	»	2,671,456,835.96	+ 6,833
Conto corrente del Regio tesoro	»	300,000,000 —	—
	L.	20,336,517,106.61	— 36,960
Capitale	L.	240,000,000 —	—
Massa di rispetto	»	48,000,000 —	—
Riserva straordinaria	»	12,025,412.33	—
Conti correnti passivi	»	16,620,821.45	+ 1,024
Conto corrente del R. Tesoro, vincolato	»	776,160,401.03	+ 13
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . L. 113,200,616.20			+ 2,298
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46,000 000 —			—
Creditori diversi . . . » 1,001,035,249.15			+ 6,475
		1,160,235,865.35	+ 8,773
Rendite	L.	147,874,146.80	+ 9,879
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—
	L.	22,737,433,753 57	—
Depositanti	»	36,534,211,836 93	— 688,514
	L.	59,271,645 590.50	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	137 591 507.52	— 181
Totale generale	L.	59,409,237,098.02	— 705,966

Rapporto della riserva (12,303,579,626.58) ai debiti (20,336,517,106.61) da coprire 60.49 per cento.

p. *Il ragioniere generale*: Ripetti.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento dell'Amministrazione dell'Ufficio fiumi e fossi di Pisa e nomina di una Commissione straordinaria.

Con R. decreto 15 marzo 1928, n. 2119, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1928, al registro n. 10, foglio n. 251, è stata sciolta l'Amministrazione dell'Ufficio fiumi e fossi di Pisa ed è stata nominata per l'amministrazione straordinaria del nuovo ente una Commissione composta dei signori: comm. ing. Giovanni Corsi, comm. dott. Lanciotto Faiani, e cav. dott. Luciano Di Castri.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a borse di studio della Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale di Torino.

Veduti gli articoli 3 ed 8 del R. decreto 30 giugno 1927, n. 1473;
Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale di Torino in data 14 maggio 1928-VI, approvata dal Ministro per gli affari esteri con nota 26 maggio 1928-VI, n. 3784-127;
E' aperto il concorso a:

n. 5 borse di studio da conferirsi a giovanetti italiani o figli di italiani, nati o residenti all'estero, i quali vogliano intraprendere o compiere gli studi medi (classici, tecnici, commerciali, industriali, artistici) in Italia;

n. 3 borse di studio da conferirsi a giovani italiani o figli di italiani, nati o residenti all'estero, i quali, compiuti gli studi medi o superiori all'estero, vogliano intraprendere quelli superiori o perfezionarsi in Italia;

n. 3 borse di perfezionamento da conferirsi a giovani italiani che, compiuti da non oltre due anni gli studi superiori in Italia, intendano far pratica o perfezionarsi all'estero, nel campo delle ricerche scientifiche e dei commerci, con particolare riguardo ai paesi del Mediterraneo.

L'ammontare delle 5 borse per gli studi medi, che dovranno esser compiuti in Istituti governativi, è fissato in L. 5000 annue ciascuna, per tutta la durata degli studi. I giovanetti ai quali saranno conferite dette borse verranno possibilmente collocati in collegi o convitti riconosciuti, o collocati presso famiglie che diano garanzia di saper vigilarli. A parità di merito, saranno preferiti i giovanetti che dovranno iniziare il corso di studi medi, in confronto di coloro che dovessero soltanto proseguirli o compierli.

L'ammontare delle tre borse per gli studi superiori in Italia è fissato in L. 8000 annue ciascuna, e saranno corrisposte per tutta la durata degli studi. Saranno preferiti coloro che avranno compiuti gli studi medi nelle scuole italiane all'estero.

L'ammontare delle tre borse di perfezionamento all'estero sarà stabilito dalla Commissione giudicatrice del concorso, entro i limiti della somma disponibile di L. 40,000 complessive, tenendo conto delle condizioni economiche dei vincitori e del valore della moneta italiana in relazione a quella del paese ove dovranno far pratica o compiere il perfezionamento. In ogni caso, l'ammontare di dette borse non potrà essere inferiore a quello fissato per le borse per gli studi superiori. La durata di dette borse è di sei mesi; ma la Commissione si riserva la facoltà di conferirle anche per un periodo di tempo maggiore, non superiore ad un anno, qualora lo richieda la natura degli studi intrapresi.

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno farne domanda in carta bollata da L. 3, diretta al presidente della Fondazione presso il municipio di Torino, via Corte d'appello, n. 3. La domanda dovrà pervenire a destinazione entro il 10 settembre 1928. Per coloro che risiedono all'estero potrà essere redatta in carta semplice.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana per i giovani che abbiano compiuto i 21 anni di età, ovvero certificato o atto da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano e figlio di italiani, anche se residenti all'estero;

3° certificato di buona condotta e certificato penale di data non anteriore a tre mesi, per i concorrenti che abbiano superato l'età di anni 18;

4° fotografia firmata;

5° certificato comprovante le condizioni economiche proprie e quelle della famiglia;

6° certificato degli studi compiuti, ovvero certificato del diploma o della laurea conseguita in una università od in un istituto di studi superiori del Regno, per coloro che aspirino ad una borsa di perfezionamento all'estero.

Potranno aggiungersi tutti gli altri documenti o titoli che gli aspiranti crederanno di presentare nel loro interesse.

Per i giovani nati o residenti all'estero, i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 5, saranno rilasciati dai Regi consolati d'Italia; il documento indicato al n. 4 e i certificati degli studi compiuti all'estero, rilasciati da altre autorità o da uffici stranieri o da istituti italiani all'estero, dovranno essere legalizzati dal Regio console d'Italia presso lo Stato in cui sono stati rilasciati. I concorrenti alle borse per studi universitari o superiori in Italia, dovranno esser forniti del titolo di studi secondari richiesto per l'ammissione agli istituti superiori dello Stato ove li hanno compiuti.

I concorrenti dovranno dichiarare quale corso di studi medi o superiori intendono seguire e, qualora aspirino ad una delle borse di perfezionamento all'interno o all'estero, dovranno esporre brevemente quali corsi di studi speciali intendono seguire e quale pratica o perfezionamento desiderano compiere all'estero e in quale Stato e città.

I concorrenti alle borse di studio o di perfezionamento nel Regno dovranno inoltre unire alla domanda documenti o certificati validi ad attestare la conoscenza della lingua italiana; quelli alle borse di perfezionamento all'estero la buona conoscenza della lingua straniera necessaria agli studi da compiere. La Commissione giudicatrice, per accertarsi di tale conoscenza, potrà sottoporre o far sottoporre i concorrenti ad una prova pratica.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, a giudizio insindacabile della Commissione, non risultino di sentimenti di pura italianità.

Le borse saranno assegnate, in ordine di merito, a coloro che saranno compresi nella graduatoria, la quale sarà formata dalla Commissione giudicatrice, a norma delle disposizioni dell'art. 8 del R. decreto 30 giugno 1927, n. 1473. A parità di merito, una delle borse di perfezionamento all'estero sarà conferita ad uno dei vincitori nato in Torino. L'ammontare delle borse sarà corrisposto a rate, in moneta italiana, nei modi e alle scadenze che saranno indicate. Gli aspiranti alle borse di perfezionamento all'estero dovranno, a tal fine, designare nella domanda un loro rappresentante, delegandolo a riscuotere l'importo della borsa e a rilasciare ricevuta in loro nome.

I vincitori delle borse per gli studi medi o superiori, dovranno seguire e compiere gli studi preferibilmente nella città di Torino. I vincitori delle borse dovranno raggiungere la sede che sarà loro indicata a loro spese (il Ministero degli affari esteri si riserva di accordare loro le maggiori facilitazioni di viaggio) nel termine prescritto, sotto pena di decadenza e saranno altresì obbligati ad osservare i doveri e le istruzioni che saranno loro impartite, sotto sanzione della revoca o della perdita della borsa loro conferita.

Decadranno dal diritto alla borsa di studio i giovani che non otterranno la promozione alla classe superiore (se alunni di scuole medie) o che non avranno superato gli esami parziali dell'anno precedente (se studenti di grado universitario), salvo casi di forza maggiore, ad esclusivo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Perderanno parimenti il diritto alla borsa, se, indipendentemente dal profitto negli studi, si rendano comunque indegni del beneficio, a giudizio insindacabile del Consiglio stesso.

Torino, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il presidente*: L. COLLINO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.